



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264
Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web:
www.icroncade.it

REGOLAMENTO PER IL REPERIMENTO, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI.

AI SENSI DELL'ART.45 D.L. N°129/2018

E MANUALE OPERATIVO AD USO DEL PERSONALE ATA



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2019 con delibera n° 37

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI	8
ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI	9
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	11
ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI.....	12
ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE	14
ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE.....	14
ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE	15
ART. 9 - IL DOCENTE MADRELINGUA	18
ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE.....	19
ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE.....	20
ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI.....	20
ART. 13 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO.....	21
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE ALLA F.P.	21
ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO	22
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO standard	23
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE	26
art. 18 - DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO.....	26
ART. 19 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	26
ART. 20 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI.....	27
ART. 21 - AVVISI ANDATI DESERTI.....	27
ART. 22 - PUBBLICITA'	27
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI ed entrata in vigore.....	28
ALLEGATI	
ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI AVVISO PUBBLICO.....	
ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE.....	
ALLEGATO 3 - ESEMPIO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 679/2016	

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2019 con delibera n° 37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264
Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it

REGOLAMENTO PER IL REPERIMENTO, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI.

INTRODUZIONE

La Scuola, di per sé, è la principale fonte di *esperti* necessari per la formazione degli alunni / studenti, in quanto le competenze dei docenti sono tarate per ciascun grado ed ordine di scuola.

Tuttavia, soprattutto con l'avvento dell'*Autonomia scolastica*¹, possono essere attivati Progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali, che non trovano corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni / studenti.

In questi casi è possibile far ricorso ad Esperti esterni all'Istituzione Scolastica.

Un altro caso di ricorso ad Esperti esterni è quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che l'I.S.A. è autorizzata ad attuare.

Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività non di carattere formativo.

Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalla Circolari Ministeriali. Tuttavia vi sono comunque dei margini operativi, che il presente Regolamento intende evidenziare e disciplinare. Inoltre, l'adozione di questo Regolamento risponde ad una necessità di legge, in quanto l'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a rendere pubblici i criteri di selezione ancor prima di procedere alla selezione stessa.²

¹ D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica

² “In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione 7 disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, Regolamento concernente “ *Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;

VISTO in particolare l’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantirne l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l’art.44 c.4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l’art.45 c.2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO in particolare l’art.7 6 e 6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l’art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, amenoché non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;

essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo .” Circ. Min. Funz. P. n.5/2006.

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 “*Congruietà dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 “*Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]*”;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009);

VISTO in particolare l’art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l’art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*” e n°6 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*”;

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall’Autorità di Gestione PON³ e la successiva “*errata-corrige*” Prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;

PREMESSO

che nella Scuola dell’Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;

che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all’esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall’art.44 c.4 D.I. 129/2018;

APPROVA

Nella seduta del 29/10/2019 con Delibera n. _37

³ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV.

il presente Regolamento per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti, facente parte del Regolamento di Istituto.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “ *intuitu personae*” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità⁴.

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

⁴ Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.

Tuttavia, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato.

E' fatto, peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, **si stabiliscono dei requisiti minimi**, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria)⁵.

Si valuteranno, quindi:

a. Titoli di studio

b. Curriculum del candidato con:

⁵ Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- esperienze metodologiche – didattiche
- attività di libera professione nel settore
- corsi di aggiornamento

c. Pubblicazioni e altri titoli

d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato⁶:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio, un Promotore Finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) Appartiene al mondo dell'Arte o dello Spettacolo (ad es. corsi di Teatro);
- c) E' un Artigiano;
- d) E' un Informatico (ad es. Corsi ECDL);
- e) Opera a supporto dell'attività didattica vera e propria (ad esempio Orientamento scolastico e professionale).

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo.

⁶ Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.


I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:


1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
3. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;



ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dell'art. 7 c.6 del D.l.g.s. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.



ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi MINIMI:

1. Il PREAMBOLO, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
2. L'OGGETTO della RICERCA, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
3. la DESCRIZIONE della PRESTAZIONE richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
4. La DURATA della prestazione;
5. Il COMPENSO offerto;
6. I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
7. I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
8. La SCADENZA e le MODALITA' di presentazione della candidatura;
9. tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
10. indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
11. La tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
12. L'eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
13. L'INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679)⁷.

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico/contratto occorre che il candidato:

- a. sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;

⁷ In questo contesto non serve raccogliere il consenso al trattamento, in quanto **i dati vengono trattati** a norma di legge e **su richiesta dell'interessato**. (Consideranda n.40 e 44 - Art.4 punto 11 (azione inequivocabile) - Art.6 §1 lettera b) (“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) Regolamento (UE) 2016/679)

- b. goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione;
- c. non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego⁸ e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici;

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come “*esperto*”, dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo**, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa;

ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
 - a. i titoli di studio e le specializzazioni;
 - b. le esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - d. pregressa esperienza nella scuola
 - e. eventuale valutazione del Dirigente Scolastico negli interventi eseguiti.

B- Incarichi con criterio di continuità

Nell'ambito della procedura di selezione avrà particolare risalto il criterio della continuità qualora i docenti responsabili dei progetti o il Collegio dei docenti e il Dirigente Scolastico (sentite le famiglie) abbiano espresso una valutazione positiva dell'insegnamento/attività già svolto.

⁸ Anche se il rapporto di lavoro non sarà di tipo dipendente.

C - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedura comparativa.

L'Istituto Scolastico può conferire ad esperti incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni particolari:

-in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- per l'affidamento di incarichi soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza nel mondo del lavoro;

-per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o professionale, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, nonché ad un elemento di stretta fiduciarità o di intuitus personae che, per la natura della prestazione, deve obbligatoriamente intercorrere tra committente e soggetto incaricato, fermo restando la specifica valutazione del curriculum;

-per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure di selezione. Inoltre per ottimizzare l'attività amministrativa e per il contenimento dei costi, possono essere affidati incarichi direttamente a soggetti esperti individuati in base a quanto previsto dai precedenti articoli anche quando il valore dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite previsto dall'art. 45 del D.I. 129/2018 stabilito dal Consiglio d'Istituto.

D - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- I. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- II. laurea specifica;
- III. eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- IV. competenze informatiche e del sistema di gestione P.O.N.;
- V. patente informatica;
- VI. dottorati di ricerca;
- VII. pubblicazioni;
- VIII. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- IX. corsi di perfezionamento post-laurea;
- X. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- XI. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post-universitari;
- XII. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- XIII. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- XIV. appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal Miur.

E - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere:

In questi casi *di norma* si richiede che il docente sia madrelingua.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata o dal G.O.P. se costituito, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART. 9 - IL DOCENTE MADRELINGUA

Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.⁹

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages)¹⁰ o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.; tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.

⁹ MIUR - Autorità di Gestione PON - Nota Prot. 1953 del 21 febbraio 2017. Questi criteri sono tassativi per la realizzazione di progetti PON.

¹⁰ TEFL (teaching English as a foreign language) e TESL (teaching English as a second language) si confondono spesso. La differenza è, teoricamente, che il TEFL (o EFL) è l'insegnamento dell'inglese fuori dal mondo anglofono, mentre il TESL (o ESL) è l'insegnamento dell'inglese ai non anglofoni in un paese anglofono. Questa distinzione viene osservata raramente... EFL e ESL sono interscambiabili. TESOL o ESOL (English for speakers of other languages) è un termine che viene spesso usato in UK per descrivere l'insegnamento dell'inglese agli stranieri che hanno deciso di stabilirsi nel paese (tratto da <https://www.esl.ch/it/centro-di-formazione-per-insegnanti/gli-acronimi-dell-insegnamento-delle-lingue-professori.htm>, consultato in data 16/10/2018).

ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

Le griglie di valutazione saranno create da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e il Docente o i Docenti che hanno presentato i progetti.

ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE

La Circolare n°2/2008 del Ministero della F.P. chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto “*intuitu personae*”¹¹, che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso-spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione e simili, si possa non procedere alle procedure comparative né sia necessario ottemperare agli obblighi di pubblicità.¹²

ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 7.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato senza demeriti nell’ Istituto scolastico;
- b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti.
- c) abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola (in caso di corrispettivo forfetario).

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nell’Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).

¹¹

La locuzione latina *intuitu personae*, da tradurre con l’italiano *avuto riguardo alla persona*, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti ed il rapporto di fiducia tra questi ed il committente (da Wikipedia 05/11/2018, modif.).

¹²

La Corte dei Conti ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento Diretto nei seguenti casi:

- 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
- 2) interventi formativi che si svolgono nell’arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. 50/2016).

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico.

ART. 13 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente.

Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, come precisato dal successivo art.14.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA F.P.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165.

Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Istituto che ne consente l'impiego. Può anche essere richiesta direttamente dall'esperto alla propria segreteria.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

a) Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Treviso;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso;

b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –
 C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale Treviso Sud n. 15– C. F. 80025950264
 Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it

c. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

d. Da quanto esposto nei due commi precedenti, il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

e. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

STANDARD Il compenso standard è così definito:

– Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo Stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45
Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza. Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. <i>pro tempore</i> vigente.		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale Treviso Sud n. 15– C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it

– Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta, ed IRAP a carico dell'Istituto; INPS come da disposizioni di legge¹³.

– Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività¹⁴ (ad esclusione dei casi specificatamente normati):

a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00 (trentacinque/00) netto IVA lordo IRPEF;

b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 45,00 (quarantacinque/00) netto IVA lordo IRPEF;

c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 70,00 (settanta/00) netto IVA lordo IRPEF;

d) per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in € 70,00 (settanta/00) netto IVA lordo IRPEF il compenso orario massimo erogabile.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

– sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;

– in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;

¹³ Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione occasionale, se l'Esperto dichiara di aver già superato il reddito lordo annuo di € 5.000 o se lo supera grazie alla prestazione che si accinge a compiere, il reddito eccedente i 5.000 euro è imponibile INPS, con l'aliquota *pro tempore* vigente. Il contributo INPS che ne deriva è per 1/3 a carico del prestatore d'opera e per i 2/3 a carico del committente (l'Istituto scolastico).

¹⁴ Si fa riferimento ai massimali fissati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della P.S. 17 luglio 1997, n.101, qui opportunamente ridimensionati. Gli importi, per previsione legislativa, sono al netto di IVA ed al lordo di IRPEF.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale Treviso Sud n. 15– C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it

- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato¹⁵.

– può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:

- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto¹⁶.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.)¹⁷, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split payment.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

¹⁵ Per i progetti PON può essere previsto un rimborso spese.

¹⁶ ~~Questo per almeno due motivi. Innanzitutto non è ammesso impegnare somme che non siano già presenti a bilancio; per secondo, l'Unione Europea ha già aperto procedura di infrazione contro l'Italia per il ritardo dei pagamenti da parte della P.A.~~

¹⁷ I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall'origine (in atto del valore di € 2,00) se l'imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con esenzione dall'IVA, applicano il bollo come i collaboratori occasionali.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
 Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –
 C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale Treviso Sud n. 15– C. F. 80025950264
 Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE

Per la formazione al Personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliere , € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie , € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

ART. 18 - DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;

2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART. 19 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
 Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –
 C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale Treviso Sud n. 15– C. F. 80025950264
 Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it

ART. 20 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui all'art.11, è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA (<http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>).

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art.15 del d.lgs.33/2013.

Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art.18 del d.lgs.33/2013.

ART. 21 - AVVISI ANDATI DESERTI

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole¹⁸ nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali¹⁹.

In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.

Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

ART. 22 - PUBBLICITA'

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente.

¹⁸ Attualmente il D.I. n°129/2018

¹⁹ Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19/12/ 2018 con delibera n° 4 /2018.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale Treviso Sud n. 15– C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitata.

Viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/10/2019, con delibera n. 37 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.